

## CONVENZIONE

### PER LA SENSIBILIZZAZIONE ALLA DONAZIONE DI ORGANI, TESSUTI E CELLULE DELLA COMUNITÀ UNIVERSITARIA

#### TRA

**Università degli Studi di Ferrara** (di seguito "Università"), C.F. 80007370382, P.IVA 00434690384, con sede legale in Ferrara, CAP 44121, Via Ariosto 35, PEC ateneo@pec.unife.it, rappresentata dal Prof. Giorgio Zauli, nato a Forlì il 10.10.1960, in qualità di Rettore, domiciliato per la carica presso la sede legale;

**ADMO Emilia Romagna** - Associazioni Donatori Midollo Osseo (in seguito indicato anche come ADMO), Codice Fiscale 92039850349, con sede legale c/o Centro Servizi per il Volontariato, Via Ravenna 52, 44121 Ferrara, rappresentata da Rita Malavolta, nata a Mirandola (MO) il 24/10/1967 in qualità di Presidente di ADMO Emilia Romagna;

**AIDO** - Associazione Italiana Donatori Organi tessuti e cellule - Provinciale di Ferrara (in seguito indicato anche come AIDO), Codice Fiscale 93024110384, con sede in Ferrara Via Ravenna, 52- Ferrara, rappresentata da Neri Mara nata a Sant'Agostino (FE) il 03/05/1962, in qualità di Presidente, domiciliato per la carica presso la sede legale;

**Fondazione Enrico Zanotti** (in seguito indicato anche come Fondazione Zanotti), Codice Fiscale 93056160380, con sede in Via Luigi Borsari, 4/c – Ferrara, rappresentata dal Riccardo Benetti, nato a Portomaggiore (FE) il 20/08/1979, in qualità di Direttore, domiciliato per la carica presso la sede legale;

**Centro Universitario Sportivo di Ferrara** (in seguito indicato anche come C.U.S.), con sede in via Gramiccia, 41 – 44123 Ferrara, C.F. 80007200381, rappresentata nella persona del Sig. Giorgio Tosi, nato a Cento il 11/09/1952, in qualità di Presidente e legale rappresentante, autorizzato con delibera del 04/04/2001, domiciliato per la carica presso la sede legale;

**(qui di seguito denominate congiuntamente anche "parti")**

#### VISTI

- il decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117 (Codice del Terzo settore) ed in particolare l'art.1: *"Al fine di sostenere l'autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona, a valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa, in attuazione degli articoli 2, 3, 4, 9, 18 e 118, comma 4, della Costituzione, il presente Codice provvede al riordino e alla revisione organica della disciplina vigente in materia di enti del Terzo settore"*;
- la Legge Regionale 4 settembre 1995, n.53 (Norme per il potenziamento la razionalizzazione ed il coordinamento dell'attività di prelievo e di trapianto d'organi e tessuti) ed in particolare l'art. 1, comma 2: *"La Regione Emilia-Romagna assume come proprio obiettivo la formazione di una più ampia coscienza civile per la donazione di organi e tessuti come elemento di responsabilità e di solidarietà umana e sociale essenziale per la collettività"*;
- lo Statuto dell'Università Unife ed in particolare l'art. 8 (Attuazione delle finalità

istituzionali), comma 3: *“L’Università stipula convenzioni, contratti e conclude accordi, anche in forma consortile o federativa, con altre Università, con le amministrazioni dello Stato, con enti pubblici e con privati, con persone fisiche e giuridiche”*.

- lo Statuto Associativo della Associazione Donatori Midollo Osseo Emilia Romagna denominata ADMO, ed in particolar modo l’art. 3: *“Perseguendo esclusivamente finalità di solidarietà sociale, ADMO EMILIA ROMAGNA ONLUS si prefigge i seguenti scopi:*
  - a) incrementare e tutelare i donatori di midollo osseo e cellule staminali emopoietiche così da favorire l’aumento dei relativi trapianti;*
  - b) promuovere e diffondere presso la popolazione la conoscenza e la sensibilità per le tematiche inerenti la donazione di midollo osseo e cellule staminali emopoietiche nell’ottica del precedente punto a);*
  - h) promuovere iniziative, sia sotto il profilo sociale che sotto quello legislativo, atte a favorire la realizzazione degli scopi sociali,*
  - i) promuovere la formazione di volontari che operino sul territorio con le stesse finalità di ADMO Emilia Romagna Onlus;*
  - j) favorire i contatti con analoghe associazioni italiane ed estere allo scopo di coordinare azioni di interesse comune.*
- lo Statuto Associativo dell’AIDO ed in particolar modo l’art. 2, comma 1: *“Finalità dell’A.I.D.O sono: promuovere, in base al principio della solidarietà sociale, la cultura della donazione di organi, tessuti e cellule”* e l’art. 3, comma 1: *“Per il raggiungimento delle finalità associative l’A.I.D.O. svolge le seguenti attività:*
  - a) promuove campagne di sensibilizzazione ed informazione permanente dei cittadini su tutto il territorio nazionale;*
  - b) instaura rapporti e collaborazioni con Istituzioni ed Enti pubblici e privati ed Associazioni italiane e internazionali.*
- lo Statuto Associativo della Fondazione Enrico Zanotti ed in particolar modo l’art. 3 Finalità *“La Fondazione che non ha scopo di lucro, intende perseguire le seguenti finalità: a) sostegno e sviluppo del processo educativo e formativo dei giovani nella scuola e nell’università, mediante la creazione di sinergie con persone e istituzioni che in tale percorso sono impegnate”*.
- lo Statuto del Centro Universitario Sportivo Italiano (C.U.S.I.) al quale il CUS aderisce come socio e federato ed in particolar modo l’art. 2 Finalità *“.....la partecipazione e lo svolgimento di progetti e di programmi di ricerca e di formazione nelle discipline attinenti allo sport, da eseguirsi, d’intesa, rispettivamente, con le singole università di riferimento o con la CRUI, in proprio o presso Istituzioni sia pubbliche che private di Ricerca, Nazionali ed Estere, nell’ottica della interdisciplinarietà formativa e della integrazione Scuola- Università all’interno di un processo formativo aperto e continuo anche per il tramite della cultura sportiva”*;

#### **PREMESSO CHE**

- le finalità statutarie delle parti individuano il perseguimento della solidarietà sociale, sancita dall’art. 2 della Costituzione, quale elemento fondamentale di una vasta opera di sensibilizzazione volta alla manifestazione della volontà positiva da parte della cittadinanza all’atto della donazione di organi, tessuti e cellule;
- le parti riconoscono il reciproco interesse a giungere ad un accordo che, in

applicazione delle sopraccitate leggi, espliciti le modalità per una corretta collaborazione sul territorio locale, finalizzata a promuovere la cultura della donazione;

- con atto di Repertorio n. 1048/2014 Protocollo 18382 del 14/07/2014, le parti hanno sottoscritto una convenzione di durata quinquennale, di cui il presente atto costituisce il rinnovo, i cui esiti sono risultati di particolare interesse e utilità per tutti gli enti sottoscrittori.

## **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

### **ART. 1 – OGGETTO**

La presente convenzione ha lo scopo di favorire e consolidare una collaborazione tra le parti finalizzata alla promozione del senso civico dell'atto di donazione di organi, tessuti e cellule, quale atto concreto, immediato ed efficace di civiltà e solidarietà, finalizzato a salvare la vita o migliorarne la qualità.

La collaborazione in parola potrà realizzarsi, a titolo indicativo e non esaustivo, tramite le attività seguenti:

- ricerca e studio di iniziative che favoriscano la pratica del volontariato nel campo relativo all'educazione alla salute, alla cittadinanza attiva ed alla responsabilità sociale
- organizzazione di convegni, seminari e corsi attinenti agli aspetti sanitari e sociali della donazione di organi, tessuti e cellule
- attività varie di sensibilizzazione all'importanza della donazione e del trapianto, di formazione ed informazione sulle problematiche connesse, il trapianto di organi e la prevenzione delle malattie associate;
- costituzione di un gruppo organizzato di volontari e volontarie provenienti dal personale dell'Ateneo e/o dai suoi studenti e studentesse, con formazione dedicata svolta da personale qualificato.

### **ART. 2 - IMPEGNI DELLE ASSOCIAZIONI E DELLA FONDAZIONE**

ADMO, AIDO e Fondazione Zanotti s'impegnano a:

- a) garantire (o fornire) strumenti, strutture e personale qualificato che potrà operare, dopo pianificazione adeguata e condivisa, interventi educativi, di promozione e di raccolta adesioni, anche avvalendosi delle strutture autorizzate presenti sul territorio;
- b) farsi carico di tutte le spese per l'attività di formazione, promozione.

### **ART. 3 - IMPEGNI DEL CUS**

Il CUS, per la realizzazione delle suddette iniziative s'impegna a:

- a) allestire, durante alcune manifestazioni sportive di particolare rilevanza, un punto informativo dove le associazioni potranno esporre il proprio materiale divulgativo e/o comunicare la propria missione;
- b) programmare eventi destinati alla comunità studentesca finalizzati a promuovere le associazioni.

### **ART. 4 - IMPEGNI DELL'UNIVERSITA'**

L'Università s'impegna a mettere a disposizione per la realizzazione delle suddette iniziative:

- a) punti informativi all'interno dei locali dell'Ateneo, in particolari occasioni come, ad

- esempio, nei periodi di accoglienza matricole e le giornate di orientamento.
- b) l'attività di uno studente 150 ore all'anno.

#### **ART. 5 - COSTITUZIONE GRUPPO DI COORDINAMENTO**

Sarà costituito un gruppo di coordinamento, composto da un/una rappresentante per ciascuna parte firmataria della presente convenzione, che avrà il compito di valutare, promuovere, organizzare e monitorare le iniziative di comune interesse.

I/le componenti del Gruppo di Coordinamento redigeranno congiuntamente un rapporto finale di attività con valutazione dei risultati conseguiti e una relazione programmatica di attività futura, da sottoporre per valutazione ai rispettivi organi competenti ai fini dell'eventuale rinnovo o proroga dell'atto: la documentazione in parola deve essere tale da consentire di rilevare, oltre ai risultati della collaborazione pregressa e agli obiettivi di quella futura, anche quali vantaggi la collaborazione abbia oggettivamente portato alle parti.

#### **ART. 6 - ASSICURAZIONE**

Le parti danno atto che il personale coinvolto nelle attività oggetto della presente convenzione è coperto da assicurazione di legge contro gli infortuni che dovesse subire in qualsivoglia sede tali attività si svolgano, nonché da assicurazione per responsabilità civile verso terzi (persone e/o cose);

Le parti si danno reciprocamente atto che gli studenti e le studentesse universitari autorizzati/e alle attività oggetto della presente convenzione sono coperti dall'Università di Ferrara contro gli infortuni che dovessero subire durante lo svolgimento delle attività [assicurazione INAIL integrata con quella privata, di Ateneo], nonché con assicurazione per la responsabilità civile per i danni che dovessero involontariamente causare a terzi (persone e/o cose) durante l'effettuazione delle stesse;

Le parti si impegnano per quanto di competenza ad integrare le coperture assicurative di cui ai precedenti commi con quelle ulteriori che si rendessero eventualmente necessarie in relazione alle particolari esigenze poste dalle specifiche attività che verranno di volta in volta realizzate, previa verifica di sostenibilità finanziaria.

#### **ART. 7 - SICUREZZA**

Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto dal testo unico sulla sicurezza sul lavoro, di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e ss.mm.ii., si stabilisce che i datori di lavoro delle parti si debbano coordinare in riferimento alla valutazione dei rischi, alla sorveglianza sanitaria, alla formazione per i rischi specifici, alla dotazione dei DPI, alle misure di prevenzione e protezione da adottare e ad ogni aspetto previsto dal testo unico, relativamente a tutto il personale coinvolto.

#### **ART. 8 – OBBLIGHI DI RISERVATEZZA**

Le parti riconoscono il carattere riservato di qualsiasi informazione confidenziale scambiata in esecuzione della presente convenzione e conseguentemente si impegnano a:

- non rivelare a terzi, né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, in qualsivoglia forma, qualsiasi informazione confidenziale trasmessa loro dall'altra parte;
- non utilizzare né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, qualsiasi informazione confidenziale trasmessa loro dall'altra parte per fini diversi da quanto

previsto dalla presente convenzione.

Le parti s'impegnano a segnalare, di volta in volta, le informazioni da considerarsi confidenziali, la cui eventuale divulgazione dovrà essere autorizzata per iscritto.

Le informazioni confidenziali verranno comunicate unicamente a coloro che oggettivamente necessitano di acquisirne conoscenza per gli scopi della presente collaborazione. In ogni caso, le informazioni confidenziali non potranno essere divulgate a terzi senza il preventivo consenso scritto della parte che le ha rivelate.

Le parti si danno reciprocamente atto che in nessun caso potranno essere considerate informazioni confidenziali quelle informazioni per le quali possa essere fornita prova che al momento della comunicazione siano generalmente note o facilmente accessibili a persone esperte ed a chi operi nel settore, o lo diventino successivamente per scelta della persona che ne sia titolare, senza che la parte che ne è venuta a conoscenza abbia violato la presente convenzione.

#### **ART. 9 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Il trattamento dei dati personali, forniti dai soggetti interessati in relazione alle attività previste dalla presente convenzione, avviene nel rispetto delle disposizioni del Regolamento UE 679/2016 del 27 aprile 2016 (General Data Protection Regulation, di seguito GDPR).

Le parti contraenti, anche nella fase di attuazione della presente convenzione, sono tenute a mettere in atto misure tecniche ed organizzative adeguate a garantire che il trattamento sia conforme al GDPR, verificando ed aggiornando periodicamente le politiche di protezione dei dati ai sensi degli artt. 24 e 25; sono inoltre soggette a tutti gli obblighi propri dei titolari del trattamento, in particolare quello del rilascio agli interessati di apposite informazioni ai sensi degli artt. 13 e 14. Devono altresì garantire l'esercizio dei diritti da parte dell'interessato, ai sensi degli articoli da 15 a 22 del GDPR.

Il titolare del trattamento dei dati è ciascuna associazione per parte di propria competenza, insieme all'Università degli Studi di Ferrara, ai sensi dell'articolo 4.7 del GDPR.

Le parti convengono che il presente articolo non esaurisce gli obblighi loro incorrenti in materia di privacy e di impegnarsi, tramite i/le referenti della convenzione, di cui al precedente articolo 5, di concerto con il/la responsabile della struttura che effettua la raccolta dei dati, nel momento in cui verranno messe in atto le singole attività concretamente discendenti dalla presente convenzione, e qualora le stesse prevedano il trattamento di dati personali, ad ottemperare a quanto previsto dal GDPR, in materia di diritti delle persone interessate e delle informazioni da fornire loro ai sensi dei citati artt. 13 e 14 (c.d. "informativa sulla privacy").

#### **ART. 10 - ADESIONE DI ALTRE PARTI**

La presente convenzione è aperta all'adesione di ulteriori enti pubblici e privati che perseguano le finalità e gli obiettivi della convenzione.

Le nuove adesioni dovranno essere deliberate dagli organi competenti di ciascuna parte e daranno luogo alla sottoscrizione di un nuovo atto convenzionale.

#### **ART. 11 - DURATA DELLA CONVENZIONE E PROCEDURE DI PROROGA E DI RINNOVO**

La presente convenzione ha durata di **cinque** anni, a decorrere dalla data di perfezionamento della stessa, con possibilità di:

- proroga per ulteriori periodi di pari durata, sulla base di un accordo scritto (scambio di lettere), che si affiancherà al testo originario immutato della convenzione già

sottoscritta, approvato dai rispettivi organi competenti e conseguente all'intervenuta positiva valutazione dei medesimi organi deliberanti in merito al rapporto finale di attività con valutazione dei risultati conseguiti e alla relazione programmatica di attività futura, di cui al precedente articolo 5.

Il mancato invio, entro 60 gg dalla scadenza dell'atto originario, di comunicazione scritta di accettazione della proroga, costituirà giusta causa di recesso per la controparte;

- rinnovo per ulteriori periodi di pari durata, sulla base della sottoscrizione di una nuova versione corretta e modificata della convenzione originaria, approvata dai rispettivi organi competenti e conseguente all'intervenuta positiva valutazione dei medesimi organi deliberanti in merito al rapporto finale di attività con valutazione dei risultati conseguiti e alla relazione programmatica di attività futura, di cui al precedente articolo 5.
- 

#### **ARTICOLO 12 - UTILIZZO DEI SEGNI DISTINTIVI DELLE PARTI**

La collaborazione di cui alla presente convenzione non conferisce alle parti alcun diritto di usare per scopi pubblicitari, o per qualsiasi altra attività promozionale, alcun nome, marchio, o altra designazione dell'altra parte (incluse abbreviazioni).

L'eventuale utilizzo è consentito solo per le specifiche finalità del presente atto e in coerenza con la vigenza temporale delle attività stesse.

#### **ARTICOLO 13 - RECESSO O SCIoglIMENTO**

Le parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dalla presente convenzione ovvero di scioglierla consensualmente; il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da notificare a mezzo Posta elettronica certificata (PEC) o con raccomandata A.R.

Il recesso ha effetto decorsi tre mesi dalla data di notifica dello stesso.

Il recesso unilaterale o lo scioglimento hanno effetto per l'avvenire e non incidono sulla parte di convenzione già eseguita.

In caso di recesso unilaterale o di scioglimento le parti concordano fin d'ora, comunque, di portare a conclusione le attività in corso.

#### **ART. 14 - CONTROVERSIE**

Le parti si impegnano a definire amichevolmente eventuali controversie derivanti dall'interpretazione o esecuzione della presente convenzione.

Nel caso in cui non fosse possibile addivenire ad una soluzione in via amichevole, sarà competente il foro di Ferrara in via esclusiva.

#### **ART. 15 - SOTTOSCRIZIONE, REGISTRAZIONE E IMPOSTA DI BOLLO**

La presente convenzione viene sottoscritta in originale cartaceo e redatta in n. 5 copie originali.

Ferrara, lì \_\_\_\_\_

Università degli Studi di Ferrara  
Il Rettore  
F.to Giorgio Zauli

.....

ADMO Emilia Romagna  
La Presidente  
F.to Rita Malavolta

.....

Fondazione Enrico Zanotti  
Il Direttore  
F.to Riccardo Benetti

.....

AIDO Provinciale di Ferrara  
La Presidente  
F.to Mara Neri

.....

C.U.S. di Ferrara  
Il Presidente  
F.to Giorgio Tosi

.....